

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Visto il regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004 e successive modifiche, recante disposizioni di applicazioni del regolamento (CE) 1257/1999;

Visto il Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR), approvato con la decisione della Commissione delle Comunità europee n. C(2000) 2902 def. del 29 settembre 2000;

Visto il regolamento attuativo della misura f – misure agro-ambientali del PSR, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 novembre 2000, n. 0108/Pres. e successive modifiche;

Preso atto che l'Ispettorato provinciale agricoltura (IPA) di Udine, nelle annate 2001, 2002 e 2003, nell'ambito delle proprie competenze specifiche e di cui al regolamento (CE) 1257/1999, a seguito delle domande di adesione alla misura f - sottomisura f2 - azione A3 (mantenimento dei pascoli) del PSR, liquidava tramite AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) all'azienda agricola Fuser Bernardina, avente sede in Taipana, frazione Monteaperta, la somma di complessivi euro 261.312,00;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante, fra l'altro, norme in materia di sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) 1782/2003;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche;

Vista la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali) e successive modifiche;

Vista la legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo);

Vista l'ordinanza-ingiunzione 27 dicembre 2006, prot. n. RAF/11/1.15/125981/DIR, con cui l'IPA di Udine, a seguito degli espletati controlli, che consentivano di appurare che la superficie dichiarata nelle suddette domande, pari a ettari 544,40, differiva da quella accertata pari a ettari 226,25, per una superficie difforme pari a ettari 318,15, corrispondente al 58,44%, ingiungeva il pagamento a Fuser Bernardina, in qualità di titolare dell'omonima azienda agricola, di complessivi euro 158.712,00;

Visto il provvedimento 27 dicembre 2006, prot. n. RAF/11/1.15/125990/DIR, integrato dal successivo provvedimento 25 gennaio 2007, prot. n. RAF/11/1.15/7237/DIR, con cui l'IPA di Udine disponeva la decadenza totale dell'aiuto e il recupero coattivo, tramite AGEA, delle somme già ricevute (euro 261.312,00) e dei relativi interessi (euro 21.713,36);

Preso atto che avverso la citata ordinanza-ingiunzione, l'azienda agricola di che trattasi interponeva opposizione avanti al Tribunale di Udine;

Preso atto, altresì, che, all'udienza del 13 dicembre 2010, veniva formalmente dichiarato il decesso di Fuser Bernardina, avvenuto il 19 novembre 2010, per effetto di un tanto, il processo si interrompeva e, decorsi i termini di legge, a seguito della mancata riassunzione, si estingueva;

Visto il rogito notarile dd. 18 novembre 2011, in cui Franca, Giuseppe, Matteo ed Eleonora Tognoni dichiaravano di rinunciare, puramente e semplicemente, all'eredità della propria madre (i primi due) e nonna paterna (i secondi due) Fuser Bernardina;

Vista la nota dd. 19 novembre 2012, prot. n. 4162 Avv.ct-1-16776-2007, con cui l'Avvocatura della Regione dichiarava, alla luce degli elementi conoscitivi in possesso, di non poter procedere in alcun modo al recupero coattivo del dovuto e, in carenza di ulteriori nuovi elementi utili, di dover provvedere all'archiviazione della pratica;

Vista la nota dd. 28 gennaio 2013, prot. n. IAF/13.5/5753, con cui l'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine (subentrato all'IPA) forniva all'Avvocatura della Regione ulteriori elementi conoscitivi;

Vista la nota dd. 7 febbraio 2013, prot. n. 619 Avv.ct-1-16776-2007, con cui l'Avvocatura della Regione ribadiva, alla luce degli elementi conoscitivi in possesso, di non poter procedere in alcun modo al recupero coattivo del dovuto e di dover provvedere all'archiviazione della pratica, previa dichiarazione di inesigibilità del credito;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e, in particolare, l'art. 55, commi 1 e 2, che disciplina le procedure e le modalità in ordine all'annullamento dei crediti dell'Amministrazione regionale non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili;

Vista la nota dd. 5 marzo 2013, prot. n. 1070 Avv.ct-1-16776-2007, con cui l'Avvocatura della Regione esprimeva parere favorevole all'annullamento del credito, ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge regionale 7/2000, in considerazione dell'impossibilità di procedere in alcun modo al recupero coattivo del credito medesimo;

Vista la nota dd. 20 marzo 2013, prot. n. 0007161/P/CI.FIN-SRF-ENT, con cui la Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione – Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazioni regionali esprimeva parere favorevole all'annullamento del credito, ai sensi dell'art. 55, comma 2, della legge regionale 7/2000, in considerazione dell'impossibilità di procedere al recupero coattivo del credito medesimo;

Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 7/2000, ad annullare il credito di euro 158.712,00, di cui alla citata ordinanza-ingiunzione 27 dicembre 2006, prot. n. RAF/11/1.15/125981/DIR, essendo lo stesso inesigibile;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche;

Visto lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e forestali

La Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

1. E' autorizzato l'annullamento del credito dell'Amministrazione regionale della complessiva somma di euro 158.712,00, di cui all'ordinanza-ingiunzione 27 dicembre 2006, prot. n. RAF/11/1.15/125981/DIR, emessa dall'Ispettorato provinciale agricoltura di Udine nei confronti di Fuser Bernardina, titolare dell'omonima azienda agricola avente sede in Taipana, frazione Monteaperta.

2. Il Direttore dell'Ispettorato agricoltura e foreste di Udine, ai sensi dell'art. 55, comma 1, della legge regionale 7/2000, provvederà all'emissione del relativo decreto di annullamento del credito.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE